



---

## TESTI APPROVATI

---

### **P9\_TA(2024)0012**

#### **Unione bancaria – relazione annuale 2023**

#### **Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2024 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2023 (2023/2078(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2023 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2022<sup>1</sup>,
- visto il seguito dato dalla Commissione alla risoluzione del Parlamento dell'11 luglio 2023 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2022,
- visto il "Feedback on the input provided by the European Parliament as part of its Resolution on Banking Union 2022" (Risposte ai contributi forniti dal Parlamento europeo nell'ambito della sua risoluzione sull'Unione bancaria 2022), pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE) il 20 ottobre 2023,
- vista la relazione annuale 2022 della Banca centrale europea (BCE) sulle attività di vigilanza, del 21 marzo 2023,
- vista la relazione annuale 2022 del Comitato di risoluzione unico (SRB) del 30 giugno 2023,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi, presentata dalla Commissione il 24 novembre 2015 (COM(2015)0586),
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali, presentata dalla Commissione il 14 marzo 2018 (COM(2018)0135),
- visto il comunicato stampa del Consiglio del 7 dicembre 2022 dal titolo "Antiriciclaggio: il Consiglio concorda la sua posizione su un corpus normativo rafforzato",
- visto il comunicato stampa del Consiglio del 27 giugno 2023 dal titolo "Settore

---

<sup>1</sup> Testi approvati, P9\_TA(2023)0270.

bancario: raggiunto accordo provvisorio sull'attuazione delle riforme di Basilea III",

- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione, presentata dalla Commissione il 18 aprile 2023 (COM(2023)0226),
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione, presentata dalla Commissione il 18 aprile 2023 (COM(2023)0227),
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza, presentata dalla Commissione il 18 aprile 2023 (COM(2023)0228),
- vista la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015 dal titolo "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa",
- vista la dichiarazione dell'Eurogruppo del 16 giugno 2022 sul futuro dell'Unione bancaria,
- viste le norme del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sul trattamento prudenziale delle esposizioni in materia di crypto-attività, del 16 dicembre 2022,
- vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2020 dal titolo "Far fronte ai crediti deteriorati all'indomani della pandemia di COVID-19" (COM(2020)0822),
- vista la raccomandazione della BCE del 15 dicembre 2020 sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia di COVID-19,
- visto l'Occasional Paper Series della BCE dal titolo "The Road to Paris: stress testing the transition towards a net-zero economy" (Il percorso per Parigi: stress test della transizione verso un'economia a zero emissioni),
- visto l'esito dell'esercizio sulla trasparenza a livello dell'UE condotto dall'Autorità bancaria europea (ABE) nel 2023, pubblicato il 28 luglio 2023,
- vista la relazione dell'ABE sul ruolo dei rischi ambientali e sociali nel quadro prudenziale,
- visto il documento della BCE del maggio 2023 dal titolo "Financial Stability Review" (Rassegna della stabilità finanziaria),
- vista la relazione della BCE del 12 dicembre 2022 sulle sue priorità di vigilanza per il periodo 2023-25,
- vista la relazione della Corte dei conti europea del 12 maggio 2023 dal titolo "Relazione speciale 12/2023: Vigilanza UE sul rischio di credito bancario – La BCE ha intensificato gli sforzi, ma occorre fare di più per avere maggiori garanzie che il rischio

di credito sia gestito e coperto in modo adeguato",

- viste le dichiarazioni di Andrea Enria, presidente del consiglio di vigilanza della BCE, rilasciate durante le audizioni dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento il 21 marzo 2023 e il 28 giugno 2023,
  - viste le dichiarazioni rilasciate il 20 settembre 2023 in occasione dell'audizione pubblica della commissione per i problemi economici e monetari con il candidato proposto per la presidenza del consiglio di vigilanza della BCE,
  - viste le dichiarazioni di Dominique Laboureix, presidente dell'SRB, rilasciate durante le audizioni dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento il 1° marzo 2023 e il 18 luglio 2023,
  - vista la relazione semestrale dell'SRB all'Eurogruppo, del 15 maggio 2023,
  - vista la dichiarazione congiunta della vigilanza bancaria della BCE, dell'ABE e dell'SRB, del 20 marzo 2023, in merito all'annuncio del 19 marzo 2023 da parte delle autorità svizzere,
  - visto il memorandum d'intesa del 27 giugno 2023 che istituisce un quadro per la cooperazione normativa tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui servizi finanziari,
  - vista la dichiarazione firmata il 7 dicembre 2022 dalla presidente della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento e concordata dai coordinatori a nome di sei gruppi politici del Parlamento (Partito popolare europeo, Alleanza progressista di Socialisti e Democratici, Renew Europe, Verdi/Alleanza libera europea, Conservatori e Riformisti europei e The Left) sul sistema europeo di assicurazione dei depositi,
- vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulla promozione del ruolo internazionale dell'euro<sup>1</sup>,
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0431/2023),
- A. considerando che l'Unione bancaria, che attualmente comprende il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico, nonché un codice unico europeo come proprio fondamento, è parte integrante della stabilità finanziaria dell'Unione e garantisce norme minime elevate nel settore della protezione dei depositi in assenza di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS);
- B. considerando che affrontare i rischi derivanti dal problema del legame emittente

---

<sup>1</sup> GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 118.

<sup>2</sup> GU C 23 del 21.1.2021, pag. 105.

sovrano-banca eccessivamente concentrato offrirebbe una stabilità e una sicurezza supplementari cruciali per il sistema bancario europeo e per i clienti che lo utilizzano;

- C. considerando che un'Unione bancaria pienamente sviluppata rappresenterebbe uno sviluppo positivo per i cittadini e per l'economia dell'UE, offrendo la base per un sistema bancario più stabile, una riduzione del rischio sistemico, una maggiore concorrenza, una più ampia scelta e protezione per i consumatori, maggiori opportunità per le attività bancarie e l'accesso ai servizi finanziari al dettaglio a livello transfrontaliero, investimenti economici superiori, un migliore accesso ai finanziamenti per famiglie e imprese, e una riduzione dei costi per i clienti delle banche, garantendo nel contempo che i fondi pubblici non siano utilizzati per salvare il settore bancario;
- D. considerando che le banche dell'UE hanno resistito all'impatto dell'aggressione russa; che tali banche svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'attuale attuazione e il rispetto delle sanzioni imposte dall'UE contro la Russia in risposta all'invasione; che è necessario un ulteriore coordinamento per evitare l'elusione delle sanzioni;
- E. considerando che i cambiamenti climatici, il degrado ambientale e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sono fattori di cui tenere conto nella valutazione della sostenibilità dei bilanci delle banche, in quanto rappresentano una fonte di rischio che potrebbe incidere negativamente sugli investimenti in vari settori e regioni;
- F. considerando che non è ancora stato raggiunto un accordo sull'EDIS; che, a seguito delle richieste del Parlamento, la Commissione ha proposto una riforma del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi (CMDI), riconoscendo nel contempo che tale quadro non dovrebbe essere considerato un sostituto dell'EDIS;
- G. considerando che, sebbene sia stato raggiunto un accordo politico nel 2020 sulla creazione di un sostegno comune di bilancio al Fondo di risoluzione unico (SRF), manca ancora tale sostegno; che, secondo gli ultimi dati disponibili, 16 dei 36 sistemi di garanzia dei depositi dell'UE erano al di sotto del livello di finanziamento (minimo) richiesto;
- H. considerando che la mancanza di consolidamento transfrontaliero del settore bancario dell'UE incide sulla sua competitività globale e che le attività bancarie destinate ai consumatori in alcuni Stati membri sono ancora dominate da un numero esiguo di banche; che il divario di redditività tra le banche dell'UE e degli Stati Uniti si è ampliato durante l'ultimo decennio e il rendimento del capitale delle banche dell'UE è inferiore di 5 punti rispetto a quello delle banche statunitensi<sup>1</sup>;
- I. considerando che il settore bancario dell'UE ha mostrato una redditività in crescita, in parte grazie a tassi di interesse più elevati e a seguito dell'aumento dei depositi della BCE; che l'aumento dei tassi di interesse ha anche determinato un deterioramento del bilancio di alcune banche a causa di minusvalenze non realizzate;
- J. considerando che un settore bancario forte, stabile, resiliente, dinamico e competitivo è

---

<sup>1</sup> De Vito, L. et al., [Understanding the profitability gap between euro area and US global systemically important banks](#) (Comprendere il divario di redditività tra le banche della zona euro e degli Stati Uniti di rilevanza sistemica a livello globale), Occasional Paper Series 327 della BCE, 2023.

vitale per assicurare la crescita economica, per il finanziamento delle piccole e medie imprese (PMI) e delle start-up, per aumentare la possibilità di possedere una casa e per la transizione urgente verso un'economia verde e digitale;

- K. considerando che il settore bancario è esposto a rischi a seguito della pandemia e dell'invasione, in particolare in relazione al deterioramento della qualità degli attivi; che, sebbene la percentuale di crediti deteriorati sia diminuita al 2,24 % nel primo trimestre del 2023 e sia costantemente diminuita dalla fine della Grande recessione, è necessaria un'ulteriore riduzione;
- L. considerando che i legislatori dell'UE hanno negoziato disposizioni volte ad attuare le norme di Basilea III preservando la competitività delle banche e tenendo conto delle specificità del settore bancario dell'Unione;
- M. considerando che la digitalizzazione della finanza offre importanti opportunità per il settore bancario e ha prodotto importanti progressi tecnologici nel settore bancario dell'UE grazie a una maggiore efficienza nella prestazione dei servizi bancari e a una maggiore propensione all'innovazione; che essa pone altresì sfide, anche per quanto riguarda la protezione dei dati, i rischi reputazionali, l'antiriciclaggio e le preoccupazioni in termini di protezione dei consumatori;
- N. considerando che gli istituti finanziari si affidano con maggiore frequenza alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); che il settore bancario europeo deve accrescere la propria resilienza informatica per garantire che i sistemi TIC siano in grado di contrastare diversi tipi di minaccia alla sicurezza informatica;
- O. considerando che il livello dell'esposizione sovrana è aumentato in una serie di banche; che è necessario affrontare i rischi derivanti dal problema del legame emittente sovrano-banca eccessivamente concentrato;
- P. considerando che l'Unione bancaria dovrebbe contribuire ad affrontare il legame o il circolo vizioso banca-emittente sovrano, che continua a esistere; che il livello dell'esposizione sovrana è aumentato in una serie di banche; che il trattamento prudenziale del debito sovrano dovrebbe essere coerente con le norme internazionali;
- Q. considerando che gli aumenti dei tassi di interesse hanno avuto un impatto negativo sulla capacità di indebitamento delle famiglie e sulla capacità dei mutuatari di rimborsare il debito e rendono le banche dell'UE vulnerabili a potenziali perdite in futuro; che i rischi derivanti dagli aumenti dei tassi di interesse sono stati finora affrontati in modo adeguato;
- R. considerando che il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali richiede la definizione di norme comuni e strumenti efficaci che riducano la frammentazione del mercato interno e agevolino l'accesso a mezzi di finanziamento alternativi;
- S. considerando che l'UE e il Regno Unito hanno firmato un memorandum d'intesa per la cooperazione normativa sui servizi finanziari, e che tale approccio cooperativo dovrebbe essere alla base delle relazioni a lungo termine tra l'UE e il Regno Unito, in particolare nel settore bancario; che la Commissione ha nuovamente esteso il permesso temporaneo che consente alle banche dell'UE e ai gestori dei fondi di utilizzare le stanze di compensazione del Regno Unito;

## *Considerazioni generali*

1. condanna l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e le sue ripercussioni sul popolo ucraino, sull'UE e su altre parti del mondo; invita le banche a continuare ad adattare le proprie decisioni strategiche al nuovo contesto europeo e internazionale derivante da tale circostanza, ad affrontare il rischio sistemico e a continuare ad attuare e a rispettare le sanzioni finanziarie adottate in risposta all'invasione russa dell'Ucraina;
2. ricorda che, sebbene gli Stati membri siano tenuti a individuare le violazioni delle sanzioni dell'UE, il settore bancario svolge un ruolo fondamentale nell'attuazione delle sanzioni e nel controllo della conformità; invita la Commissione a creare una banca dati a livello dell'UE al fine di promuovere il coordinamento tra le banche, colmare le lacune nell'attuazione delle sanzioni da parte degli Stati membri e valutare in che modo le banche dell'UE attuano le sanzioni; prende atto della posizione del Parlamento sulla proposta di regolamento relativo all'Autorità antiriciclaggio (AMLA), che incarica la nuova Autorità di sostenere un'applicazione coerente delle sanzioni finanziarie mirate dell'UE;
3. rileva che le esposizioni dirette totali del settore bancario verso la Russia e l'Ucraina sono limitate poiché le banche stanno attualmente riducendo le loro esposizioni e invita le istituzioni di vigilanza e la vigilanza bancaria della BCE ad aiutare le banche restanti dell'UE che operano in Russia a preparare un'uscita ordinata dal mercato russo;
4. sottolinea che l'Unione bancaria rimane un indispensabile complemento dell'Unione economica e monetaria (UEM) e, pertanto, del mercato interno; ricorda che gli obiettivi principali dell'Unione bancaria consistono nel garantire la sicurezza del sistema bancario e la protezione dei depositanti e nello scongiurare i salvataggi di banche a spese dei contribuenti; riconosce i progressi compiuti negli ultimi 15 anni attraverso l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico (SSM) e del meccanismo di risoluzione unico (SRM) e che le banche dell'UE occupano ora una posizione migliore per sopportare gli shock finanziari; chiede il completamento dell'Unione bancaria e osserva che il suo terzo pilastro, EDIS, è ancora in fase di elaborazione;
5. chiede alla Commissione che il completamento dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali continui a rappresentare una priorità fondamentale fino al termine dell'attuale mandato e nel prossimo mandato; sottolinea che entrambi i progetti:
  - offrono alle famiglie e alle PMI, che dipendono ancora ampiamente dal credito bancario, un più ampio accesso ai finanziamenti,
  - incoraggiano gli investimenti e la creazione di posti di lavoro,
  - sostengono l'economia europea,
  - aumentano la stabilità finanziaria,
  - riducono l'impatto delle recessioni economiche,
  - finanziano la transizione digitale e la transizione verso un'economia sostenibile e
  - sbloccano il potenziale di crescita dell'UE;

6. prende atto della dichiarazione dell'ABE del 13 luglio 2023, secondo cui il settore bancario dell'UE/SEE mostra una redditività in crescita, sebbene si profilino rischi legati alla qualità degli attivi e alla redditività; prende atto dei recenti aumenti a breve termine della redditività delle banche dell'UE (il rendimento annualizzato del capitale proprio è salito al 10,04 % nel secondo trimestre del 2023, mentre nello stesso periodo del 2022 era del 7,59 %, raggiungendo il più alto livello degli ultimi 14 anni<sup>1</sup>), ma avverte che questi devono essere sostenibili per garantire la competitività a lungo termine;
7. incoraggia l'impiego dei profitti per costituire riserve, salvaguardando in tal modo la stabilità del sistema finanziario, e per finanziare l'economia europea; osserva che la temporanea sospensione della distribuzione di dividendi e del riacquisto di azioni è stata efficace nel salvaguardare la resilienza delle banche durante la crisi di COVID-19;
8. osserva che l'indagine sul credito bancario della zona euro per il secondo trimestre 2023 ha rilevato che le banche hanno ulteriormente inasprito i loro criteri per la concessione di prestiti alle imprese e alle famiglie per l'acquisto di abitazioni a causa di una maggiore percezione del rischio, di una minore tolleranza al rischio e di un aumento dei costi di finanziamento, e che le banche hanno altresì inasprito le condizioni di prestito in presenza di livelli di preoccupazione più elevati per i prestiti in sofferenza<sup>2</sup>; ricorda il ruolo chiave del settore bancario dell'UE nel finanziamento della ripresa dell'economia dell'UE e ritiene che la ripresa dipenderà anche dal fatto che le banche dispongano di capitali sufficienti per erogare crediti, soprattutto nel momento in cui le misure di sostegno pubblico negli Stati membri vengono gradualmente revocate;
9. invita la Commissione a esaminare gli ostacoli alle fusioni transfrontaliere nonché i potenziali incentivi per l'isolamento; osserva che, secondo una dichiarazione pubblica di Andrea Enria, presidente del consiglio di vigilanza della BCE, il settore bancario è ancora, in linea di massima, un insieme di settori bancari nazionali; rileva che un settore bancario dell'UE più integrato potrebbe migliorare la capacità delle banche di effettuare investimenti strategici e promuovere lo sviluppo dei mercati dei capitali dell'UE, riconoscendo nel contempo che la diversità dei modelli economici delle banche nella zona euro aumenta la resilienza del sistema finanziario; prende atto dei rischi che potrebbero comportare gli istituti "troppo grandi per fallire" e osserva che la stabilità finanziaria potrebbe essere rafforzata mediante una riforma delle banche dell'UE di importanza sistemica a livello globale che affronti i rischi di azzardo morale; sottolinea che un consolidamento transfrontaliero che eviti un'eccessiva concentrazione potrebbe aumentare la redditività del settore bancario dell'UE e potenzialmente migliorare l'attuale situazione caratterizzata dalla riduzione dei servizi offerti e dall'aumento dei costi per i cittadini in molti Stati membri;
10. osserva che i servizi bancari al dettaglio in taluni Stati membri continuano a essere dominati da un numero ristretto di banche e dalla conseguente limitazione della scelta, in quanto consumatori, per i clienti di tali servizi bancari al dettaglio; ritiene che un'Unione bancaria integrata debba dipendere dal buon funzionamento del mercato unico per quanto riguarda i servizi finanziari al dettaglio; deplora gli ostacoli che

---

<sup>1</sup> BCE, [Supervisory Banking Statistics for significant institutions. Second quarter 2023](#) (Statistiche di vigilanza bancaria per gli enti significativi. Secondo trimestre 2023). Ottobre 2023.

<sup>2</sup> BCE, [Euro area bank lending survey](#) (Indagine sul credito bancario della zona euro).

permangono alla prestazione dei servizi bancari al dettaglio a livello transfrontaliero e invita la Commissione a valutare gli impedimenti e gli ostacoli che sorgono per i consumatori quando si avvalgono di prodotti bancari al dettaglio; mette in rilievo il potenziale offerto da un'Unione bancaria integrata per migliorare la concorrenza e la scelta dei consumatori nel settore dei servizi bancari al dettaglio, tra l'altro grazie a migliori opportunità per la prestazione di servizi bancari al dettaglio a livello transfrontaliero; evidenzia i vantaggi di un settore bancario diversificato e competitivo nell'UE;

11. sottolinea che i tassi di interesse offerti alle famiglie e alle PMI negli Stati membri sono estremamente eterogenei; esorta le istituzioni e gli organi dell'UE a prendere in considerazione misure per ampliare la scelta dei consumatori e la concorrenza e alleggerire l'onere che grava sui titolari di mutui e sulle PMI negli Stati membri con tassi di prestito più elevati, in modo da garantire che tutti i cittadini e le imprese possano accedere ai capitali tanto necessari a tassi equi e competitivi;
12. sottolinea il ruolo del settore bancario nel sostenere la transizione verso un'economia digitalizzata e neutra in termini di emissioni di carbonio, nell'orientare i fondi verso le fonti energetiche rinnovabili e nel sostenere il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e della normativa europea sul clima<sup>1</sup>; rileva che le banche dell'UE continuano a ridurre la loro esposizione verso le imprese ad alta intensità energetica e le imprese produttrici di combustibili fossili e prende atto dei vari fattori che incidono sulla stabilità finanziaria, compreso il valore degli attivi connessi ai combustibili fossili; attende la pubblicazione delle relazioni dell'ABE sulle questioni cruciali della rischiosità delle esposizioni degli istituti agli attivi ESG e dei potenziali effetti di un adeguato trattamento prudenziale di tali esposizioni, che saranno pubblicate entro la fine del 2024 e del 2025;
13. deplora l'incapacità degli istituti finanziari di assicurare l'equilibrio di genere, in particolare negli organi di amministrazione; sottolinea che l'equilibrio di genere in seno ai consigli di amministrazione e negli organici comporta vantaggi sociali ed economici; invita le istituzioni finanziarie ad aggiornare con cadenza regolare le proprie politiche di diversità e inclusione e a favorire lo sviluppo di sane culture del lavoro che diano priorità all'inclusività; invita le autorità di vigilanza a sfruttare i propri poteri di vigilanza per far fronte alla mancanza di diversità e di equilibrio di genere negli organi di amministrazione degli istituti finanziari;
14. deplora la mancanza di equilibrio di genere in seno al consiglio direttivo e al consiglio di vigilanza della BCE come pure all'interno dell'SRB; invita gli attori a garantire che le nomine future colmino tale divario; ricorda la risoluzione del Parlamento del 14 marzo 2019 volta a garantire l'equilibrio di genere nelle prossime nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari dell'UE e ribadisce l'impegno a non prendere in considerazione elenchi di candidati in cui non sia stato rispettato il principio dell'equilibrio di genere;
15. deplora che, nell'ambito della procedura di selezione del presidente del consiglio di vigilanza della BCE, la BCE abbia ignorato il riscontro fornito dal Parlamento; esorta la

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2021/1119, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).



BCE a tenere in debita considerazione il parere del Parlamento nelle prossime procedure di selezione;

16. osserva che le esposizioni delle banche al debito sovrano nazionale rimangono elevate nell'Unione bancaria; ricorda che uno degli obiettivi principali dell'Unione bancaria è quello di disancorare il rischio bancario dal rischio sovrano; sottolinea che la questione del trattamento normativo delle esposizioni sovrane richiede un esame approfondito nell'ambito delle sedi internazionali e dovrebbe essere coerente con le norme internazionali e invita la Commissione e tenerne conto nell'affrontare tale questione in tutte le proposte future; condivide la preoccupazione dell'ABE secondo cui le esposizioni sovrane sono rilevanti per le banche dell'UE e possono diventare una fonte di potenziale vulnerabilità<sup>1</sup>;
17. sottolinea che la creazione di un'attività sicura dell'UE potrebbe contribuire ad attenuare il circolo vizioso negativo tra gli emittenti sovrani e i settori bancari nazionali; ritiene che NextGenerationEU garantirà attività europee a basso rischio e di elevata qualità consentendo di riequilibrare i titoli sovrani nei bilanci delle banche;

### ***Vigilanza***

18. osserva che il coefficiente di capitale primario di classe 1 è aumentato nel secondo trimestre del 2023 al 15,72 % (in crescita rispetto al 14,96 % del secondo trimestre del 2022); deplora che il coefficiente di copertura della liquidità sia diminuito al 158,00 % nel secondo trimestre del 2023 (in calo rispetto al 164,36 % del secondo trimestre del 2022)<sup>2</sup>;
19. rileva che la percentuale di crediti deteriorati è ulteriormente diminuita e chiede un'ulteriore riduzione; ricorda che la riduzione dei rischi nel settore bancario contribuirebbe a un'Unione bancaria più stabile, più forte e orientata alla crescita economica; invita le autorità di vigilanza a monitorare anche l'andamento dei prestiti di fase 2; prende atto dell'assenza di progressi in merito alla proposta di direttiva relativa all'escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie, che intende fornire alle banche, a determinate condizioni, un meccanismo per accelerare il recupero del valore dai prestiti garantiti tramite un'escussione extragiudiziale delle procedure, per sviluppare ulteriormente i mercati secondari dei crediti deteriorati; evidenzia che la direttiva sui gestori di crediti e sugli acquirenti di crediti<sup>3</sup> ha reso più efficiente il mercato secondario dei crediti deteriorati, stabilendo tutele elevate per i debitori; sottolinea che la vendita di un credito deteriorato rappresenta una soluzione alternativa migliore rispetto al ritorno del credito in bonis;
20. prende atto del deterioramento della situazione macroeconomica; osserva che le banche dell'UE dovrebbero prepararsi a un possibile deterioramento della qualità degli attivi;

---

<sup>1</sup> ABE, [Risk Assessment of the European Banking System](#) (Valutazione dei rischi del sistema bancario europeo), dicembre 2022.

<sup>2</sup> BCE, [Supervisory Banking Statistics for significant institutions. Second quarter 2023](#) (Statistiche di vigilanza bancaria per gli enti significativi. Secondo trimestre 2023), ottobre 2023.

<sup>3</sup> Direttiva (UE) 2021/2167, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (GU L 438 dell'8.12.2021, pag. 1).

evidenzia pertanto l'importanza di una gestione prudente dei rischi e di adeguati accantonamenti; invita la Commissione nonché le autorità di vigilanza nazionali e dell'UE a prepararsi a un possibile deterioramento della qualità degli attivi;

21. osserva che l'ultima serie di fallimenti bancari negli Stati Uniti e in Svizzera ha mostrato le vulnerabilità del sistema finanziario, in particolare in tali paesi; sottolinea che, in tal contesto, la situazione patrimoniale e di liquidità delle banche dell'UE ha continuato a rimanere solida dimostrando pertanto la resilienza del settore bancario dell'UE; sottolinea che le autorità di vigilanza dell'UE e nazionali hanno affrontato tali rischi e accoglie con favore l'esito della prova di stress a livello dell'UE del 2023 e il fatto che le banche dell'UE siano in grado di far fronte a una recessione economica;
22. invita le autorità di vigilanza a continuare a valutare le esposizioni delle banche ai rischi di tasso di interesse derivanti da ulteriori variazioni dei livelli dei tassi di interesse; osserva che l'esposizione delle banche al rischio di tasso di interesse dipende dalla loro struttura degli attivi e dal loro modello economico e attende la valutazione della Commissione del quadro normativo per le banche; è preoccupato per il livello elevato di debito sovrano nei bilanci delle banche nell'Unione bancaria; sottolinea che la questione del trattamento normativo delle esposizioni sovrane richiede un esame approfondito nell'ambito delle sedi internazionali e dovrebbe essere coerente con le norme internazionali; ricorda che uno degli obiettivi principali dell'Unione bancaria è quello di interrompere il legame tra banche e rischi sovrani;
23. ricorda che la "Financial Stability Review 2023" (Rassegna della stabilità finanziaria 2023) della BCE sottolinea l'importanza di tenere conto del deterioramento dei bilanci delle banche associato all'aumento dei tassi di interesse ed evidenzia che le autorità macroprudenziali dovranno rafforzare gradualmente le misure basate sul patrimonio e/o le misure relative ai mutuatari;
24. chiede un'ulteriore armonizzazione del quadro normativo dell'UE, ove opportuna, promuovendo la convergenza tra le autorità nazionali e utilizzando il dialogo in materia di vigilanza per valutare l'evoluzione delle minacce per il settore bancario;
25. accoglie con favore l'accordo raggiunto a livello interistituzionale sull'attuazione delle norme di Basilea III nell'UE; sottolinea che tale quadro comporterà livelli diversi di aumento dei requisiti prudenziali a seconda della dipendenza delle banche dall'uso dei modelli interni per calcolare i loro fattori di ponderazione del rischio; evidenzia che le nuove norme hanno rafforzato e meglio specificato la proporzionalità nella vigilanza bancaria e continueranno ad aumentare la stabilità finanziaria nell'Unione europea; sottolinea l'importanza di garantire condizioni di parità tra le giurisdizioni;
26. prende atto dei pareri espressi dall'ABE e dalla BCE in merito alle deviazioni dall'accordo internazionale introdotte nel regolamento sui requisiti patrimoniali<sup>1</sup>;
27. sottolinea che le cripto-attività creano nuove opportunità e sfide per le banche; osserva che l'applicazione delle norme di Basilea per le cripto-attività è ancora in sospenso; accoglie con favore il regime transitorio già incluso nell'attuale riesame della direttiva

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

sui requisiti patrimoniali<sup>1</sup> e del regolamento sui requisiti patrimoniali; attende la proposta legislativa della Commissione entro il 30 giugno 2025 per introdurre un trattamento prudenziale specifico per le esposizioni alle cripto-attività, tenendo conto delle norme di Basilea;

28. osserva che il settore degli intermediari finanziari non bancari continua a crescere; sottolinea la necessità di consolidare la resilienza degli intermediari finanziari non bancari e stabilire condizioni di parità con il settore bancario, anche elaborando strumenti normativi e di vigilanza specifici volti a evitare crisi di liquidità; accoglie con favore il rapporto sulla stabilità finanziaria globale del FMI pubblicato nell'aprile 2023, che individua possibili fonti di rischio per il settore finanziario: avverte che l'interconnessione tra le istituzioni finanziarie non bancarie e le banche aumenta il rischio di trasferire le difficoltà dalle une alle altre;
29. sottolinea l'importanza di garantire che l'ulteriore integrazione sia associata a garanzie adeguate che affrontino la questione del paese di origine e del paese ospitante in modo proporzionato e credibile;
30. prende atto dell'inclusione dei rischi finanziari legati al clima e alla natura tra le priorità di vigilanza della BCE per i prossimi anni; accoglie con favore, tra l'altro, la seconda prova di stress per il rischio climatico effettuata dalla BCE per l'intera economia a settembre 2023; prende atto delle conclusioni dell'Occasional Paper Series n. 328 della BCE dal titolo "The Road to Paris: stress testing the transition towards a net-zero economy" (Il percorso per Parigi: stress test della transizione verso un'economia a zero emissioni), in quanto afferma che il modo migliore per le imprese, le famiglie e le banche della zona euro di raggiungere un'economia a zero emissioni nette è accelerare la transizione verde a una velocità maggiore di quella stabilita dalle politiche attuali; osserva che la BCE tiene conto dei rischi finanziari legati al clima e alla natura nelle sue pratiche di vigilanza e monitora attentamente i crescenti rischi fisici e di transizione;
31. prende atto della proposta della Commissione relativa alla trasparenza, alla comparabilità e alla qualità dei rating ambientali, sociali e di governance; osserva che l'ABE raccomanda che le valutazioni esterne del credito integrino gli elementi ambientali e/o sociali come fattori chiave del rischio di credito, ove opportuno;

### ***Risoluzione***

32. valuta positivamente gli approcci dell'SRB volti ad approfondire le valutazioni della capacità di risoluzione elaborando misure di controllo della qualità per i piani di risoluzione e valutando se tali piani possano essere attuati con breve preavviso; sottolinea che, affinché siano pienamente conformi agli obblighi giuridici, i piani di risoluzione devono fornire una valutazione esaustiva in merito alla possibilità di risoluzione di ciascuna banca, anche per quanto riguarda l'esistenza di impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione e le modalità di rimozione di tali impedimenti, comprese le modifiche alla struttura e all'organizzazione della banca, se necessario;

---

<sup>1</sup> Direttiva 2013/36/UE, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

33. accoglie con favore il fatto che le banche soggette al mandato dell'SRB abbiano ottenuto un progresso soddisfacente verso la capacità di risoluzione e la creazione di capacità di assorbimento delle perdite; prevede che tale tendenza positiva prosegua e ricorda che il raggiungimento della capacità di risoluzione per tutti gli istituti non dovrebbe essere un "obiettivo flessibile" e che tutte le banche dovrebbero essere pienamente risolvibili entro la fine del 2023; osserva che sono necessari ulteriori progressi per tutte le banche;
34. accoglie con favore la decisione del nuovo presidente dell'SRB di avviare un riesame strategico globale e di presentare un nuovo piano d'azione; invita l'SRB a migliorare ulteriormente la trasparenza delle sue decisioni;
35. sottolinea l'importanza di tutelare la gerarchia dei creditori nel quadro della risoluzione bancaria e delle procedure di insolvenza; accoglie con favore la dichiarazione della vigilanza bancaria della BCE, dell'SRB e dell'ABE in cui si sottolinea che nell'UE gli strumenti di capitale primario assorbono le perdite e gli strumenti aggiuntivi di classe 1 possono essere svalutati solo se i primi sono stati completamente utilizzati; ricorda la necessità, espressa dal presidente dell'SRB, di rispettare pienamente la gerarchia di svalutazione in caso di fallimento di una banca;
36. osserva che i combustibili fossili sono il principale responsabile dell'accelerazione del cambiamento climatico e che molti attivi connessi ai combustibili fossili dovranno essere abbandonati prima della fine della loro vita economica, perdendo tutto il loro valore e diventando attivi non recuperabili;
37. prende atto della proposta di riforma del quadro CMDI presentata a seguito delle richieste del Parlamento; invita ad ampliare l'ambito di applicazione della risoluzione, a chiarire la valutazione dell'interesse pubblico, a proteggere i contribuenti dal costo dei fallimenti bancari e a limitare la portata degli aiuti di Stato, nonché a ridurre le misure che potrebbero creare un azzardo morale eccessivo; chiede una rapida ed effettiva adozione del riesame del quadro CMDI;
38. osserva che una banca in dissesto è sottoposta a risoluzione solo quando non è possibile applicare la procedura ordinaria di insolvenza senza pregiudicare l'interesse pubblico o causare instabilità finanziaria; osserva inoltre che le proposte di una riforma futura comprendono la concessione alle banche di piccole e medie dimensioni con una valutazione positiva dell'interesse pubblico dell'accesso al quadro di risoluzione a livello dell'UE purché rispettino le condizioni per l'accesso al Fondo di risoluzione unico;
39. sottolinea il ruolo dell'SRB e delle reti di sicurezza finanziate dal settore nel proteggere i contribuenti dal pagamento dei salvataggi; ritiene che i contributi alle reti di sicurezza finanziate dal settore debbano sempre essere calcolati in proporzione al rischio che l'istituto rappresenta; deplora che, nonostante l'accordo politico raggiunto a novembre 2020 per una rapida introduzione, il sostegno comune di bilancio al Fondo di risoluzione unico, costituito da una linea di credito a titolo del meccanismo europeo di stabilità, non trovi ancora applicazione a causa dei ritardi nel processo di ratifica dell'accordo recante modifica del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità; evidenzia l'importanza del Fondo di risoluzione unico per assicurare un quadro di gestione delle crisi solido e credibile; chiede che l'accordo recante modifica del trattato MES sia ratificato in tutte le sue parti da tutti gli Stati membri, compresa l'istituzione di un sostegno comune di bilancio all'SRF;

40. ricorda che le banche devono continuare ad adempiere i loro obblighi e svolgere le proprie funzioni fondamentali dopo l'attuazione di una decisione di risoluzione; teme che le banche possano trovarsi di fronte a crisi di liquidità in fase di risoluzione subito dopo aver riottenuto accesso al mercato; invita le istituzioni dell'UE a concordare una soluzione che ispiri fiducia e rafforzi la prevedibilità;

### *Assicurazione dei depositi*

41. sostiene gli appelli lanciati dalla squadra negoziale del Parlamento europeo sull'EDIS, unitamente ai coordinatori e al presidente della commissione ECON nella dichiarazione del 7 dicembre 2022 a favore di una revisione ambiziosa del quadro CMDI che possa aiutare a superare gli ostacoli all'istituzione di un EDIS e della ripresa dei negoziati sull'EDIS; concorda con l'invito della BCE alla ripresa dei lavori per l'istituzione dell'EDIS;
42. accoglie con favore l'attività legislativa in merito alla proposta relativa all'EDIS che si è svolta a livello parlamentare dopo la dichiarazione del dicembre 2022 della squadra negoziale del Parlamento sull'EDIS; ribadisce l'impegno del Parlamento a lavorare a un accordo su un EDIS; invita i colegislatori a lavorare all'istituzione di un EDIS che sia realistico, credibile e solido;
43. accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti a chiarire la portata della protezione dei depositanti e ad aumentare la convergenza attraverso una riforma della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi nell'ambito del riesame del quadro CMDI<sup>1</sup>; sottolinea che, sebbene il riesame del quadro CMDI non possa sostituire l'EDIS, un quadro più armonizzato può contribuire a superare gli ostacoli per l'istituzione di un EDIS; sottolinea l'importanza della proporzionalità del rischio dei contributi ai sistemi di garanzia dei depositi;
44. sottolinea la necessità di un EDIS a pieno titolo con contributi basati sul rischio che consenta la condivisione delle perdite; chiede una valutazione mirata della qualità degli attivi delle banche; raccomanda di iniziare con la messa in comune della liquidità e con una graduale costituzione di un fondo dell'UE;
45. invita a tenere conto dei sistemi di tutela istituzionale nel quadro dell'EDIS in qualunque forma, in particolare del loro effetto mitigante per il rischio, preservando nel contempo la parità di condizioni all'interno del mercato unico;
46. ricorda che uno degli obiettivi principali dell'Unione bancaria è quello di interrompere il legame tra banche e rischi sovrani; osserva che le esposizioni delle banche al debito sovrano nazionale rimangono elevate nell'Unione bancaria; condivide la preoccupazione dell'ABE riguardo al fatto che le esposizioni sovrane sono rilevanti per le banche dell'UE e potrebbero diventare una fonte di potenziale vulnerabilità; sottolinea che la questione del trattamento normativo delle esposizioni sovrane deve essere coerente con le norme internazionali e invita la Commissione e tenerne conto nell'affrontare tale questione in eventuali proposte future;
47. accoglie con favore i progressi significativi compiuti nella riduzione dei rischi dal 2015; prende atto, d'altro canto, dei progressi limitati conseguiti per quanto riguarda la

---

<sup>1</sup> GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149.

condivisione dei rischi; osserva, tuttavia, che un'adeguata ed efficace riduzione dei rischi è necessaria per il successo dell'Unione bancaria;

◦

◦ ◦

48. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, al Comitato di risoluzione unico e all'Autorità bancaria europea.